



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO E RICONOSCIMENTO DEI COSTI
DEDUCIBILI IN MISURA FORFETTARIA**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 9^a - Sentenza del
28/04/2025, n. 2685

Lepore Antonio (Pres.) – Colaiuda Serafino (Rel.) – Ruggiero Aldo

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – 370 ACCERTAMENTI E CONTROLLI
- IN GENERE

Accertamento induttivo – Contabilità non ricostruibile o inattendibile –
Deducibilità dei costi di produzione in misura percentuale forfettaria –
Sussistenza – Presupposti – *Ratio*.

Massima

In caso di accertamento induttivo in senso stretto o "puro", qualora si riscontri l'impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa, deve riconoscersi, in favore del contribuente, la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura percentuale forfettaria, posto che è lo stesso Ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi.

Rif. normativi

art. 109 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.); art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. V, 9 marzo 2023, n.7122; Cass. civ., sez. trib., 23 febbraio 2023,
n. 5586

Anno pubb.

2025